



COMUNE DI LIVORNO

SERVIZI DI SOSTEGNO PER LA DISABILITÀ E LA NON AUTOSUFFICIENZA E
COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIOSANITARIE
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

DETERMINAZIONE N. 10475 DEL 22/12/2025

Oggetto: ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI NATURA SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI DI LIVORNO E COLLESALVETTI - CIG B49F3C0B11 – AFFIDAMENTO 2[^] CONTRATTO ATTUATIVO - CIG DERIVATO B948EB5050 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CONTRIBUTO RICORRENTE ANNUALE DERIVANTE DAI FONDI REGIONALI VINCOLATI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA E DISABILITÀ, QUOTA PARTE - IMPEGNI DI SPESA - IMPEGNO-ACCANTONAMENTO FONDI INCENTIVI

LA DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Premesso che:

- con determina dirigenziale n. 10071 del 25/11/2024 è stata indetta procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 71 e 128 del D.Lgs. n. 36/2023, in unico lotto, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 108, comma 2 lett. a), e 128, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dell'Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, per la gestione del servizio di assistenza domiciliare di natura socio-assistenziale in favore dei cittadini residenti nei Comuni di Livorno e Collesalvetti, per un importo massimo complessivo di € 10.252.900,00, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, oltre IVA al 5%, per un importo complessivo di €. 10.765.545,00 IVA compresa al 5%, così suddiviso:
 - € 8.788.200,00 oltre IVA per la durata contrattuale iniziale di 36 mesi - di cui € 8.102.720,40 per costo del personale - per un importo comprensivo di IVA al 5% pari ad € 9.227.610,00;
 - € 1.464.700,00 oltre IVA per eventuale proroga programmata di massimo 6 mesi, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, per un importo comprensivo di IVA al 5% pari ad € 1.537.935,00;
- con determinazione n. 3337 del 30/04/2025, a seguito della procedura di gara, l'accordo quadro di cui in oggetto è stato aggiudicato all'impresa Cuore Liburnia Sociale Società Cooperativa ONLUS, codice fiscale/Partita I.V.A. 01271950493, con sede legale in Piombino (LI), Via Benvenuto Cellini n. 82/A-84, per il prezzo orario offerto di Euro 22,70 oltre IVA - a seguito del ribasso del 7% sul prezzo orario a base d'asta soggetto a ribasso pari ad Euro 24,41 - per la durata iniziale di 36 mesi decorrenti dalla data di inizio del servizio derivante dalla stipula dell'Accordo Quadro o dalla data di consegna del servizio, risultante da apposito verbale di consegna, derivante dal primo contratto attuativo, salvo la facoltà, come previsto dall'art. 4 comma 5 dello Schema di Accordo Quadro, di prorogare la durata dell'Accordo Quadro per un ulteriore periodo massimo di 6 mesi ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni;

- con determinazione n. 3938 del 20/05/2025 è stato affidato all'impresa Cuore Liburnia Sociale Società Cooperativa ONLUS il 1^o contratto attuativo dell'Accordo quadro di cui in oggetto per l'importo di Euro 1.510.476,19 oltre IVA al 5%, per un importo complessivo comprensivo di IVA pari ad Euro 1.586.000,00, per il periodo dal 1^o giugno 2025 al 31 dicembre 2025, alle condizioni previste negli atti di gara e nell'offerta economica e tecnica presentata dall'aggiudicatario dell'accordo quadro;
- il servizio relativo al 1^o contratto attuativo dell'Accordo quadro di cui in oggetto è stato avviato con verbale di consegna sotto le riserve di legge sottoscritto in data 30/05/2025, con avvio del servizio il 01/06/2025 e conclusione il 31/12/2025;

Preso atto della rilevazione del prevedibile fabbisogno di ore per l'assistenza domiciliare di natura socioassistenziale da erogare alla generalità dei cittadini residenti nei Comuni di Livorno e Collesalvetti per il periodo dal 1^o gennaio 2026 fino al 30 giugno 2026;

Ritenuto, pertanto, di affidare alla sopra menzionata Cuore Liburnia Sociale Società Cooperativa ONLUS, aggiudicataria dell'Accordo Quadro in oggetto, il 2^o contratto attuativo del medesimo Accordo Quadro per l'importo di Euro 1.294.693,87 oltre IVA al 5%, per un importo complessivo comprensivo di IVA pari ad Euro 1.359.428,57 per il periodo dal 1^o gennaio 2026 e fino al 30 giugno 2026;

Verificato il permanere della regolarità dell'impresa in questione rispetto agli obblighi contributivi con INPS ed INAIL in base al DURC acquisito - allegato al presente atto quale parte non integrante e sostanziale;

Dato atto, per quanto concerne l'assenza di cause di esclusione ai sensi della normativa antimafia di cui al Decreto Legislativo 159/2011 e ss.mm.ii., che per l'impresa in questione sono state richieste le informazioni antimafia ai fini della stipula del contratto attuativo dell'Accordo Quadro mediante ingresso sulla Banca Dati Nazionale Antimafia dal Comune di Livorno in data 03/12/2025, prot. N° PR_LIUTG_Ingresso_0106947_20251203;

Visto l'art. 18, comma 3 lett.b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., secondo cui non si applica il termine dilatorio di cui al medesimo comma 3 del citato art. 18 in caso di appalti basati su accordi quadro di cui all'art. 59 dello stesso D.Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'affidamento del 2^o contratto attuativo dell'Accordo Quadro all'aggiudicatario del medesimo Accordo Quadro, come sopra indicato, allo scopo di garantire la continuità del servizio in questione;

Acquisito per il 2^o contratto attuativo dell'Accordo Quadro in oggetto il CIG derivato B948EB5050 tramite Piattaforma START;

Ritenuto necessario procedere ad assumere gli impegni di spesa per il 2^o contratto attuativo dell'Accordo Quadro in oggetto;

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 11-07-2022 con la quale è stata approvata la Convenzione disciplinante l'esercizio delle funzioni d'Assistenza Socio-sanitaria della Zona-Distretto livornese 2022-2027, come approvata e sottoscritta dalla Azienda USL di riferimento e da tutti i Comuni interessati con Delibere della Conferenza dei Sindaci Integrata n. 3/2022 e n. 5/2022;
- la Convenzione disciplinante l'esercizio delle funzioni di integrazione socio sanitarie della Zona distretto livornese per il quinquennio 2022-2027 (ex comma 1, art. 70 bis L.R.T. 40/2005 e smi), aggiornata secondo lo schema tipo adottato con D.G.R.T n. 866/2021, approvata in Conferenza dei Sindaci Integrata nelle sedute del 29 marzo 2022 e del 25 maggio 2022 e

sottoscritta dagli enti aderenti Comune di Livorno, Comune di Collesalvetti, Comune di Capraia Isola e Azienda USL Toscana Nord Ovest in data 29 novembre 2022;

- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005 n. 40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche, che detta i principi e le regole di funzionamento e di accesso al sistema sanitario nella Regione Toscana;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e successive modifiche, che detta i principi del sistema sociale integrato e le politiche per le persone a rischio di esclusione sociale;
- la L.R.T. n. 66 del 18 dicembre 2008 “Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza” ed in particolare il comma 1 dell’art. 3 che prevede la distribuzione alle zone distretto, facendo riferimento ai seguenti criteri generali: a) indicatori di carattere demografico; b) indicatori relativi all’incidenza della popolazione in condizioni di disabilità e di non autosufficienza; c) indicatori relativi alle persone non autosufficienti, disabili e anziane accolte nelle strutture residenziali e semi-residenziali;
- il PSSIR 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 73 del 9 ottobre 2019, ed in particolare il Target “Dedicato agli anziani” ed il Focus “Dedicato alla persona con disabilità”;
- la D.G.R.T. n. **1708** del **15/12/2025**, relativa al riparto alle Zone distretto del Fondo per la Non Autosufficienza per l’anno 2026, con la quale la Regione Toscana ripartisce tra le Zone-Distretto e assegna alle Aziende UU.SS.LL. competenti per territorio le risorse per l’anno **2026** per le prestazioni di cui all’art. 7 della L.R.T. 66/2008;

Considerato che, ai sensi della sopracitata Deliberazione di riparto il contributo ricorrente annuale derivante dal Fondo per la non autosufficienza regionale spettante alla Zona livornese, e per essa al delegato ente gestore locale, per il **2026** è pari a Tot. € **2.820.168,00**;

Visto che nel dispositivo della DGRT n. **1708** del **15/12/2025** è precisato che le risorse suddette, secondo la ripartizione risultante nell’allegato parte integrante e sostanziale della Deliberazione, vengono erogate dalle Aziende USL alle Zone Distretto/SdS e che ciò rappresenta titolo per l’iscrizione nel loro bilancio;

Vista la Delibera Conferenza Sindaci Integrata della Zona Livornese n. 2 del 17/3/2025 con la quale si provvedeva ad *“approvare una prima programmazione relativa all’annualità 2025 del Fondo Non Autosufficienza (FNA) nei limiti della quota destinata alla Zona Livornese il cui ammontare per l’anno 2025 è stato stabilito in € 2.731.197,00 dalla D.G.R.T. 1363/2024, ripartendo la somma tra le spese ammissibili in conformità alla normativa regionale, così come riportato nel documento allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”* che assegna euro 1.550.000,00 per l’assistenza domiciliare diretta per gli anziani non autosufficienti e euro 853.125,00 per l’assistenza domiciliare indiretta per gli anziani non autosufficienti;

Dato atto dell’approvazione della rendicontazione del primo semestre 2025 e del monitoraggio del FNA 2025 alla data del 31/10/2025 che accertava una spesa del fondo per un importo pari a Euro 1.235.014,40 per ADD e Euro 853.125,00 per ADI nella Conferenza dei Sindaci Integrata del 1/12/2025 agli atti del verbale;

Considerato che con il Decreto n. 2388 del 01/08/2025 dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, prendendo atto della rendicontazione relativa all’Assistenza Domiciliare Diretta e all’Assistenza Domiciliare Indiretta per le persone con disabilità di età inferiore ai 65 anni prodotta dal Comune di Livorno e relativa al primo semestre 2025, veniva disposto il trasferimento di € 202.185,63 a favore del Comune di Livorno, a valere sul budget disabilità di cui alla deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord-Ovest n. 1200 del 19/12/2024, in recepimento della sopra richiamata Delibera GRT n. 1363/2024;

Dato atto che per tale spesa è in atto il servizio rispetto al quale si intende dare continuità con il presente atto, mediante l'affidamento del 2^o contratto attuativo dell'accordo Quadro di cui in oggetto;

Tenuto conto che, come definito dalla Delibera Conferenza Sindaci Integrata della Zona Livornese n. 2 del 17/3/2025, sopra richiamata, la programmazione dei servizi a favore della disabilità e relativa all'assistenza domiciliare diretta e indiretta per le persone con disabilità di età inferiore a 65 anni, in applicazione dei L.E.A., viene ripartita al 50% tra bilancio comunale e bilancio dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, e che pertanto, in base alla rendicontazione della spesa per i servizi relativi alla disabilità per l'anno 2025, è possibile procedere all'accertamento anche per il 2026 della medesima somma di € 202.185,63 sopra citata;

Ritenuto pertanto di predisporre gli **accertamenti in entrata** per la quota parte destinata ad un semestre del servizio di assistenza domiciliare anziani _FNA anno 2026, per complessivi € **760.739,31** sull'apposito capitolo in Entrata **602** (P.F. 2.01.01.02.001) del Bilancio di esercizio 2026, PEG 2025-2027, e, per la quota parte destinata al Fondo Disabilità anno 2026 per complessivi € **202.185,63** sull'apposito capitolo in Entrata **569** (P.F. 2.01.01.02.001) del Bilancio di esercizio 2026, PEG 2025-2027;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 179 del D.Lgs n.267/2000 in merito ai provvedimenti dirigenziali di accertamento di entrata;

Ritenuto di impegnare la somma complessiva di **Euro 1.359.428,57**, IVA compresa al 5%, per il 2^o contratto attuativo dell'accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023, per la gestione del servizio di assistenza domiciliare di natura socio-assistenziale in favore dei cittadini residenti nei Comuni di Livorno e Collesalvetti, a favore della società **Cuore Liburnia Sociale Società Cooperativa ONLUS, codice fiscale/Partita I.V.A. 01271950493**, con sede legale in Piombino (LI), Via Benvenuto Cellini n. 82/A-84, per il periodo 01/06/2025-31/12/2025, come di seguito specificato:

- € **204.288,07** sul capitolo di uscita **10438/1** “*Servizi di assistenza diretta handicap - BNC*”, Piano finanziario 1.03.02.15.008, del P.E.G. 2025-2027 - esercizio 2026;
- € **192.215,56** sul capitolo di uscita **10438/2** “*Servizi di sostegno alla domiciliarità*”, Piano finanziario 1.03.02.15.008, del P.E.G. 2025-2027 - esercizio 2026;
- € **760.739,31** sul capitolo di uscita **10443** “*Acquisto servizi domiciliari per non autosufficienti*”, piano finanziario 1.03.02.15.008”, del P.E.G. 2025-2027 - esercizio 2026, somma disponibile a seguito dell'accertamento di entrata contestuale nel presente atto al capitolo di entrata 602;
- € **202.185,63** sul capitolo di uscita **10624** “*Trasf. da AUSL per domiciliare diretta disabili*”, Piano finanziario 1.03.02.15.008, del P.E.G. 2025-2027 - esercizio 2026, somma disponibile a seguito dell'accertamento di entrata contestuale nel presente atto al capitolo di entrata 569;

Visti altresì:

- l'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di incentivi alle funzioni tecniche, nonché l'allegato I.10 al medesimo D.Lgs. n. 36/2023;
- il “Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche”, approvato con la Delibera di Giunta n. 715 del 18/10/2024, in base a quanto prevedeva l'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, ora sostituito dal citato art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che sussistono i presupposti per l'applicazione della disciplina di cui al succitato articolo 45, nelle more dell'approvazione del Regolamento che l'Amministrazione comunale dovrà adottare per la definizione dei criteri di riparto delle risorse in coerenza con il nuovo Codice (D.Lgs.

36/2023) con particolare riguardo al comma 3 del citato art. 45;

Ritenuto, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento per la ripartizione degli incentivi in base al Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023, di procedere prudenzialmente in analogia con quanto previsto dal sopra richiamato regolamento di cui alla Delibera di Giunta n. 715 del 18/10/2024;

Tenuto conto in particolare dell'art. 16 del "Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche" sopra citato che prevede, ai sensi di quanto già previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed attualmente dal comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, che venga costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, IVA esclusa, e dell'art. 17 che prevede che la graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base di gara dell'appalto graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire: da € 40.001,00 fino a soglia comunitaria in percentuale del 2% e importo superiore alla soglia comunitaria in percentuale del 1,8%;

Tenuto conto altresì che l'art. 18 del citato Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche prevede l'attribuzione di coefficienti di ripartizione dell'incentivo tra i diversi ruoli all'interno del gruppo di lavoro, e che gli incentivi per funzioni tecniche siano ripartiti per il 26% per la fase di programmazione, a valere sull'esercizio finanziario nel quale è stipulato il contratto, e per il 74% nell'esercizio corrispondente alla conclusione dell'esecuzione del contratto;

Tenuto conto inoltre che l'art. 1, comma 3, del citato Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche prevede che la quota relativa al 20%, destinata agli obiettivi già previsti dall'art. 113, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, ed ora dall'art. 45, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 36/2023, non venga accantonata qualora le risorse derivino da finanziamenti a destinazione vincolata:

Considerato che oggetto del presente appalto sono servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE, e pertanto la soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, è pari ad Euro 750.000,00;

Dato atto che l'importo del servizio relativo al contratto attutivo in oggetto dell'Accordo Quadro ammonta ad € 1.294.693,87, IVA esclusa;

Dato atto altresì che nell'ambito dell'importo di cui sopra una quota di € 949.003,51, al netto dell'IVA, deriva da finanziamenti con destinazione vincolata, per cui l'importo sul quale calcolare la quota del 20% di cui sopra è pari ad € 377.622,50;

Ritenuto pertanto necessario procedere anche ad assumere gli impegni di spesa per gli accantonamenti di spesa delle risorse occorrenti per i fondi incentivanti, di cui al citato art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che con successivo provvedimento, dopo la stipula del contratto attutivo e l'approvazione del Regolamento che l'Amministrazione comunale dovrà adottare per la definizione dei criteri di riparto delle risorse in coerenza con il nuovo Codice (D.Lgs. 36/2023) con particolare riguardo ai commi 3 e 4 del citato art. 45, si provvederà all'approvazione del relativo gruppo di lavoro, alla predisposizione della scheda di lavoro degli incentivi delle funzioni tecniche e al perfezionamento dei relativi impegni;

Visto l'art. 8 del citato Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche, il quale dispone l'applicazione della disciplina da esso prevista, in caso di accordi quadro, agli appalti scaturenti dall'accordo quadro ed in base alle attività imputabili al singolo contratto applicativo;

Ritenuto pertanto di procedere:

a) all'**accantonamento della somma di € 18.643,59** (pari all'80% del 1,8% dell'importo del contratto attutivo), necessari per la costituzione del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche

destinati ai soggetti che svolgono le funzioni tecniche nonché tra i collaboratori del gruppo di lavoro, a favore dei dipendenti che saranno individuati con atto successivo, comprendendo tali importi gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione secondo la ripartizione della tabella seguente, rinviando al successivo atto l'individuazione dei componenti del gruppo di lavoro e la liquidazione degli importi spettanti a ciascun componente del gruppo di lavoro:

2[^] contratto attuativo (importo Euro 1.294.693,87 al netto IVA):

Tipo di attività	% di ripartizione dell'incentivo ai dipendenti	Importo	Capitolo e relativo codice finanziario fino al 5° livello	PEG di riferimento e Annualità di imputazione	Riferimento contabile per l'annualità di imputazione
Attività relative alle fasi di programmazione e affidamento	26%	€ 4.847,33	Cap. 10438/1 - cod. 1.03.02.15.008	PEG 2025/2027 annualità 2026	2026
Attività relative alla fase di esecuzione	74%	€ 13.796,26	Cap. 10438/1 - cod. 1.03.02.15.008	PEG 2025/2027 annualità 2026	2026
TOTALE	100,00 %	€ 18.643,59			

- b) all'accantonamento della somma di € 1.359,44 pari al venti per cento (20%) dell'importo del fondo, calcolato sulla parte non finanziata da risorse con destinazione vincolata, destinata all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi, per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche e per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale, sul **capitolo 10438/1** del P.E.G. 2025/2027 - codice finanziario 1.03.02.15.008 - interamente all'annualità 2026, in relazione al 2[^] contratto attuativo dell'accordo quadro;

VISTI:

- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 19 relativo agli incarichi di funzione dirigenziale;
- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5/05/2009 n. 42” e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale vigente;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 452 del 17/06/2025 avente ad oggetto “*Riorganizzazione dell'Ente – approvazione nuova macrostruttura e macro funzioni dirigenziali*”;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 182 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, nel quale sono individuati gli obiettivi strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e Programma relativi a ciascun centro di responsabilità;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 184 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 956 del 30/12/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 28/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027;
- la determinazione del Direttore Generale n° 9559 del 26/11/2025 ad oggetto la modifica del funzionigramma approvato con determinazione n. 5180 del 01/07/2025;
- l'Ordinanza Sindacale n. 366 del 26/11/2025, di attribuzione degli incarichi di funzioni dirigenziali e di conferma degli incarichi già conferiti con precedenti provvedimenti, e relative sostituzioni in caso di assenza e/o impedimento dei titolari, con la quale, fra l'altro, si è provveduto alla conferma dell'attribuzione alla Dott.ssa Caterina Tocchini dell'incarico di direzione del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie, fino al 31/12/2025, e contestualmente all'individuazione quale Dirigente in sostituzione della Dott.ssa Michela Casarosa e in sua assenza della Dott.ssa Barbara Cacelli;
- la Determinazione del Dirigente del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie n°618 del 29/01/2025 di conferimento dell'incarico di E.Q. “Servizi di sostegno per la disabilità e la non autosufficienza e coordinamento delle strutture sociosanitarie” alla Dott.ssa Paola Carletti;

Viste altresì:

- la Convenzione, approvata con Deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 6 del 10/12/2020, disciplinante l'esercizio associato delle funzioni di assistenza sociale dei Comuni della Zona-Distretto Livornese, sottoscritta in data 28/12/2020 dai medesimi per il triennio 2021 – 2023 ai sensi dell'art.30 del TUEL ed in conformità con la L.R.T. n.41/2005 e con le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I e Capo II della L.R.T. n.68/2011, recante norme sul sistema delle autonomie locali e relative forme associative, e prorogata alla data del 31/12/2025 con Deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 7 del 28/11/2024;
- la Convenzione, approvata con Deliberazione della Conferenza dei Sindaci Integrata n. 3 del 29/03/2022, disciplinante l'esercizio associato delle funzioni di integrazione socio – sanitaria dell'ambito territoriale della Zona-Distretto livornese, sottoscritta in data 29/11/2022 per il triennio 2023 – 2025 dai Comuni di Livorno, Collesalvetti, Capraia e dall'Azienda USL Toscana Nord Ovest, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.70 Bis della L.R.T. n°40/2005 e in coerenza con la vigente legislazione regionale di settore;
- Considerato che in forza degli atti associativi sopra richiamati compete al Dirigente del Settore Politiche Sociali e Socio sanitarie che, per il Comune di Livorno, svolge le funzioni inerenti la complessiva gestione associata dei servizi socio-assistenziali, l'adozione d'ogni provvedimento avente rilevanza esterna per l'esercizio delle funzioni sopra dette, tra i quali gli atti d'impegno necessari a garantire la continuità dei servizi sociali e socio-sanitari affidati alla competenza del Settore stesso;

Dato atto del rispetto delle misure anticorruzione previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2025-2027;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ed in particolare l'art. 183 co.7 che prevede che gli atti dirigenziali d'impegno di spesa divengano esecutivi con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

Verificato dal responsabile della spesa che adotta il presente provvedimento quanto stabilito nell'art. 183 co. 8 del TUEL;

Verificato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse/incompatibilità da parte della sottoscritta Dirigente del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie e Responsabile Unico del Progetto, e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 – Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 - dell'articolo 7 del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno, dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e delle Linee Guida ANAC n. 15/2019;

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n.267/2000, espresso in forma digitale da parte della Resp.le dell'Ufficio Servizi di sostegno per la disabilità e la non autosufficienza e coordinamento delle strutture sociosanitarie, la quale attesta in particolare l'adozione delle misure alternative e/o complementari alla rotazione ordinaria del personale previste dall'Allegato 1 alla determinazione dirigenziale n. 01555 del 27/02/2025, che si intende integralmente richiamata;

Viste le Disposizioni e Circolari attuative interne dell'Ente in materia d'inoltro procedurale telematico delle Determine dirigenziali ai servizi finanziari e sull'eventuale successiva pubblicazione all'albo pretorio “on-line”;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa,

- 1) **di affidare** il 2[^] contratto attuativo dell'Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, ad oggetto “Gestione del servizio di assistenza domiciliare di natura socio-assistenziale in favore dei cittadini residenti nei Comuni di Livorno e Collesalvetti” all'impresa **Cuore Liburnia Sociale Società Cooperativa ONLUS, codice fiscale/Partita I.V.A. 01271950493**, con sede legale in Piombino (LI), Via Benvenuto Cellini n. 82/A-84, per l'importo di **Euro 1.294.693,87 oltre IVA al 5%**, per un importo complessivo comprensivo di IVA pari ad Euro 1.359.428,57, per il periodo dal 1[^] gennaio 2026 e fino al 30 giugno 2026, alle condizioni previste negli atti di gara e nell'offerta economica e tecnica presentata dall'aggiudicatario dell'accordo quadro;
- 2) **di accertare in entrata**, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 267/2000:
 - sul capitolo in entrata **602**, P.F. 2.01.01.02.001, del P.E.G. 2025-2027, esercizio 2026, la quota parte destinata ad un semestre del servizio di assistenza domiciliare anziani del contributo ricorrente annuale derivante dal Fondo Regionale vincolato per la non autosufficienza spettante alla Zona Livornese per il 2026 per complessivi **€ 760.739,31** di cui alla DGRT n. 1708 del 15/12/2025;
 - sul capitolo in entrata **569**, P.F. 2.01.01.02.001, del PEG 2025-2027, esercizio 2026, la quota parte destinata ad un semestre del servizio di assistenza domiciliare disabili del contributo ricorrente annuale derivante dal Fondo Regionale vincolato per la Disabilità spettante alla Zona Livornese per il 2026 per complessivi **€ 202.185,63**;
- 3) **di dare atto** che il contributo annuale di cui al punto 2) del dispositivo sarà trasferito al Comune dalla Azienda USL Toscana Nord-Ovest in coerenza con la citata DGRT n. n. 1708 del 15/12/2025;
- 4) **di impegnare** l'importo complessivo di **€ 1.359.428,57**, IVA compresa al 5%, occorrente per il 2[^] contratto attuativo dell'Accordo Quadro in oggetto – **CIG derivato B948EB5050** - per il periodo dal 1[^] gennaio 2026 e fino al 30 giugno 2026, a favore della società **Cuore Liburnia**

Sociale Società Cooperativa ONLUS, codice fiscale/Partita I.V.A. 01271950493, con sede legale in Piombino (LI), Via Benvenuto Cellini n. 82/A-84 come di seguito specificato:

- € 204.288,07 sul capitolo di uscita **10438/1** “*Servizi di assistenza diretta handicap - BNC*”, Piano finanziario 1.03.02.15.008, del P.E.G. 2025-2027 - esercizio 2026;
 - € 192.215,56 sul capitolo di uscita **10438/2** “*Servizi di sostegno alla domiciliarità*”, Piano finanziario 1.03.02.15.008, del P.E.G. 2025-2027 - esercizio 2026;
 - € 760.739,31 sul capitolo di uscita **10443** “*Acquisto servizi domiciliari per non autosufficienti*”, piano finanziario 1.03.02.15.008”, del P.E.G. 2025-2027 - esercizio 2026, somma disponibile a seguito dell'accertamento di entrata contestuale nel presente atto al capitolo di entrata 602;
- € 202.185,63 sul capitolo di uscita **10624** “*Trasf. da AUSL per domiciliare diretta disabili*”, Piano finanziario 1.03.02.15.008, del P.E.G. 2025-2027 - esercizio 2026, somma disponibile a seguito dell'accertamento di entrata contestuale nel presente atto al capitolo di entrata 569;

4) **di attestare** la particolare complessità del progetto di gara e della redazione dei documenti necessari per l'avvio ed il completamento della procedura di affidamento del servizio in oggetto e di conseguenza costituire, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ed in analogia con quanto prevedeva il Regolamento dell'Ente per gli incentivi per funzioni tecniche, approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 715 del 18/10/2024, il fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche, impegnando la relativa somma complessiva di € 19.888,08 nel modo che segue:

- a) **accantonamento della somma di € 18.643,59** (pari all'80% del 1,8% dell'importo del contratto attuativo), necessari per la costituzione del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche destinati ai soggetti che svolgono le funzioni tecniche nonché tra i collaboratori del gruppo di lavoro, a favore dei dipendenti che saranno individuati con atto successivo, comprendendo tali importi gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione secondo la ripartizione della tabella seguente, rinviando al successivo atto l'individuazione dei componenti del gruppo di lavoro e la liquidazione degli importi spettanti a ciascun componente del gruppo di lavoro:

2[^] contratto attuativo (importo Euro 1.294.693,87 al netto IVA):

Tipo di attività	% di ripartizione dell'incentivo ai dipendenti	Importo	Capitolo e relativo codice finanziario fino al 5° livello	PEG di riferimento e Annualità di imputazione	Riferimento contabile per l'annualità di imputazione
Attività relative alle fasi di programmazione e affidamento	26%	€ 4.847,33	Cap. 10438/1 - cod. 1.03.02.15.008	PEG 2025/2027 annualità 2026	2026
Attività relative alla fase di esecuzione	74%	€ 13.796,26	Cap. 10438/1 - cod. 1.03.02.15.008	PEG 2025/2027 annualità 2026	2026
TOTALE	100,00 %	€ 18.643,59			

- b) **all'accantonamento della somma di € 1.359,44** pari al venti per cento (20%) dell'importo del fondo, calcolato sulla parte non finanziata da risorse con destinazione vincolata, destinata all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa

e di efficientamento informatico, per attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi, per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche e per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale, sul **capitolo 10438/1** del P.E.G. 2025/2027 - codice finanziario 1.03.02.15.008 - interamente all’annualità 2026, in relazione al 2[^] contratto attuativo dell’accordo quadro;

- 5) di disporre** l’avvio dell’esecuzione dell’appalto relativo al 2[^] contratto attuativo dell’accordo quadro, con decorrenza dal 1[^] gennaio 2026, mediante verbale di consegna, in pendenza della stipula del contratto – che avverrà mediante scambio di corrispondenza come previsto dall’art. 7 dello Schema di Accordo Quadro - ai sensi dell’art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 36/2023, tenuto conto che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, tenuto conto della tipologia degli utenti del servizio;
- 6) di confermare** che anche per il 2[^] contratto attuativo dell’Accordo Quadro in oggetto il RUP è la sottoscritta Dirigente del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie Dott.ssa Caterina Tocchini e che Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo Allegato II.14, art. 32 è la Responsabile dell’Ufficio Servizi di sostegno per la disabilità e la non autosufficienza e coordinamento delle strutture sociosanitarie, Dott.ssa Paola Carletti;
- 7) di trasmettere** il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 183, comma 7, D.Lgs. 267/2000, al Settore Servizi Finanziari, affinché sia integrato con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai fini della sua efficacia;
- 8) di incaricare** gli uffici di partecipare il presente provvedimento al Dirigente Settore Gare Contratti e Patrimonio per quanto di sua competenza ed all’affidatario del contratto attuativo dell’accordo quadro;
- 9) di dare atto** che, come stabilito dalle vigenti disposizioni legislative in materia e in ottemperanza alle Disposizioni e Circolari attuative interne all’Ente, i competenti servizi provvederanno alle procedure di pubblicazione del presente atto (una volta perfezionato mediante apposizione del visto di regolarità contabile e pertanto esecutivo) nell’albo pretorio “on-line” del Comune di Livorno, ai fini della pubblicazione con valore legale dell’atto stesso, ai sensi dell’art 4 del disciplinare per la gestione dell’albo on line, approvato con delibera di Giunta n.10/2012;
- 10) di pubblicare** la presente determina sul sito internet del Comune di Livorno alla sezione “Amministrazione Trasparente”.

ALLEGATI:

Allegati parte integrante e sostanziale:
- tabella per incentivi

Allegati non parte integrante e sostanziale:
- DURC dell’impresa Cuore Liburnia Sociale Società Cooperativa ONLUS

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

CATERINA TOCCHINI / ArubaPEC

S.p.A.

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO: QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 52613c6c0bf8fe699364da81797f6d5741aaf8a1c769d095aafccf7569b54b78

Firme digitali presenti nel documento originale


CATERINA TOCCHINI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.10475/2025

Data: 22/12/2025

Oggetto: ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI NATURA SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI DI LIVORNO E COLLESALVETTI - CIG B49F3C0B11 – AFFIDAMENTO 2^ CONTRATTO ATTUATIVO - CIG DERIVATO B948EB5050 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CONTRIBUTO RICORRENTE ANNUALE DERIVANTE DAI FONDI REGIONALI VINCOLATI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA E DISABILITA', QUOTA PARTE - IMPEGNI DI SPESA - IMPEGNO-ACCANTONAMENTO FONDI INCENTIVI



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=95518fa3edf4efe2_p7m&auth=1

ID: 95518fa3edf4efe2